

MOZIONE DEI DELEGATI DELL'ORDINE DI ROMA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CITTADINANZA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'IRRAGIONEVOLE MOLTIPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO PER CIASCUN RICORRENTE IN CASO DI PROPOSIZIONE CONGIUNTA DEL RICORSO

I sottoscritti Delegati Michele Bonetti, Nicodemi Roberto, Celletti Giorgia, Vaglio Mauro, Cerè Donatella, Di Tosto Pietro, Cappelli Silvia, Arditi di Castelvetere Cristiana, Vasselli Laura, Alberici Alessandro, Santini Matteo, Tranfa Alessio, Buonomo Andrea, Rampelli Elisabetta, Manasse Andrea, Arpino Laura, Bellucci Roberta, Bianchini Alessandro, Campi Raffaella, Favretto Valerio, Vittori Francesca, Pasotti Larissa, Poerio Giuseppe, Magarò Bianca, Biagioli Valentina, Minozzi Giorgia, Cortellesi Davide, Monaco Mauro, Lipardi Filomena

Oggetto: proposta per l'abrogazione del comma 1-sexies dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, ovvero per l'eliminazione dell'inciso: *"Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio"*.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 814, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto il comma 1-sexies dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui: *"Per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana, il contributo dovuto è pari a 600 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio"*;
- precedentemente le cause aventi ad oggetto la cittadinanza si consideravano di valore indeterminato (art. 13, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 115/2002-nota prot. DAG 168673.U dell'11.08.2023) e pertanto il contributo unificato dovuto era pari ad euro 518;
- la citata disposizione ha l'effetto di derogare non solo alla regola generale dello scaglione di valore prevista per il calcolo del contributo unificato, ma anche al principio consolidato per cui il contributo è riferito all'atto introduttivo e non al numero di parti che vi aderiscono;
- tale previsione è irragionevole e discriminatoria, in quanto non si applica in alcun altro settore giurisdizionale, nemmeno in materie ad alto contenzioso, e colpisce proprio quelle persone — spesso apolidi, migranti o cittadini stranieri — che si trovano in condizioni di vulnerabilità sociale e per le quali l'accesso alla cittadinanza rappresenta un presupposto per il pieno esercizio dei diritti civili, sociali ed economici;
- il passaggio a un contributo unificato parametrato per ogni singolo ricorrente, anche in caso di ricorso congiunto, introduce un elemento di irragionevolezza e di potenziale disparità, atteso che in altre materie il contributo resta unico, con effetti penalizzanti per chi agisce in materia di cittadinanza e richiede il riconoscimento di un diritto che si ricorda essere costituzionalmente garantito (ex art. 22 Cost) e che in base alla oramai nota giurisprudenza coinvolge anche il diritto all'identità personale (ex art. 2 Cost) e i nuovi diritti costituzionali;
- l'introduzione di un contributo unificato fisso e "per persona" genera una disparità di trattamento rispetto ad altre tipologie di cause di valore indeterminato (per cui si applica un contributo complessivo), senza che emergano giustificazioni obiettive per la previsione di un trattamento peggiore per i ricorrenti in materia di cittadinanza. Potrebbe quindi profilarsi una questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Costituzione (*"Il contributo*

unificato è dovuto in misura variabile, a seconda del valore della causa, del grado di giudizio e del tipo di procedimento iniziato. [...] Se manca questa dichiarazione la parte deve pagare il contributo unificato appartenente allo scaglione più alto (processi di valore superiore a 520.000 euro) (art. 13 c. 6 DPR 115/2002)";

- la previsione normativa in oggetto, imponendo tanti contributi unificati quanti sono i ricorrenti in un unico atto processuale, di fatto:
 - scoraggia la proposizione di ricorsi collettivi, che costituiscono una forma organizzata, efficiente e coerente di accesso alla giustizia;
 - favorisce il proliferare di ricorsi identici o sovrapponibili, con aggravio per il sistema giudiziario;
 - lede i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) e di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.);
 - rende inaccessibile un'azione giudiziaria collettiva, spesso l'unica praticabile per soggetti che si trovano in condizioni economiche precarie;
- inoltre, la funzione sociale del ricorso collettivo — che consente la trattazione unitaria di questioni identiche o analoghe, promuovendo economia processuale e coerenza giurisprudenziale — risulta completamente frustrata dalla disciplina vigente;
- nessuna altra materia giuridica prevede una simile moltiplicazione del contributo unificato per il numero di ricorrenti, rendendo la disciplina in materia di cittadinanza in contrasto con i principi di proporzionalità, uguaglianza, ragionevolezza e coerenza dell'ordinamento giuridico;

Per quanto esposto

chiedono

che il Congresso Nazionale Forense si attivi affinché le criticità sopra esposte vengano sottoposte al Legislatore al fine di:

1. abrogare il comma 1-sexies dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, eliminando l'inciso: "*Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio*" ovvero la previsione secondo cui il contributo unificato debba essere versato per ciascun ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio, uniformando così la disciplina delle controversie in materia di cittadinanza a quella di cui all'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. 115/2002, prevista per tutte le altre azioni giudiziarie, al fine di garantire il rispetto del principio di eguaglianza e di effettività della tutela.

Roma, lì 15 settembre 2025

Avv. Michele Bonetti